

CONGEDO DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei seguenti casi indicati dalla legge (art. 16 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):

1. **due mesi prima della data presunta del parto** e comunque sino alla nascita del bambino;
2. **un mese prima del parto**, se l'interessata intenda avvalersi della **flessibilità del congedo di maternità** e sempre sino alla nascita del bambino, a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro;

Rimane ferma la durata complessiva dell'astensione obbligatoria (ordinariamente 5 mesi).

In caso di parto precedente la data presunta le giornate di astensione obbligatoria non godute saranno computate nel periodo successivo al parto.

Nei periodi di congedo di maternità, non possono essere fruite le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo (art. 22, c. 6, D.Lgs. 2001, n. 151).

COSA FARE

Prima dell' inizio dell'astensione le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro:

- certificato medico rilasciato da un medico ginecologo attestante la data presunta del parto; la data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione;

Nel caso in cui le lavoratrici intendano avvalersi della **flessibilità del congedo di maternità** dovranno inoltre presentare:

- certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- certificato del medico competente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro attestante le buone condizioni di salute della gestante e del nascituro;
- presentare apposita **istanza di flessibilità** a Servizi per l'Occupazione, corredata della o delle certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti, **acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza**.

NB: i due certificati devono attestare che la scelta non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.

Potranno essere accolte, ai fini del diritto all'indennità, **le sole domande di flessibilità** alle quali siano **allegate le certificazioni sanitarie** che rechino una **data non successiva alla fine del 7° mese** ed attestino la **compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese**.

All'opposto, le **domande di flessibilità** cui siano **allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese**, dovranno essere **integralmente respinte**.

RIFLESSI ECONOMICI

Per tutto il periodo del congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto ad una retribuzione pari all'80% delle ordinarie spettanze.

ASTENSIONE ANTICIPATA (INTERDIZIONE)

Normalmente la lavoratrice gestante può continuare la propria attività fino al 7° mese di gravidanza. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge la lavoratrice può beneficiare dell'astensione anticipata, compiuti i dovuti accertamenti sanitari.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a questa forma di tutela in presenza di:

- gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- condizioni di lavoro ed ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e/o del bambino, quando non sia possibile adibire la donna ad altre mansioni.

COSA FARE

Per usufruire del diritto al congedo di maternità anticipato, le lavoratrici devono presentare specifica istanza presso gli uffici della Società Servizi per l'Occupazione, allegando adeguata certificazione medica attestante la sussistenza dei presupposti di legge (T.U. n. 151/2001, art. 17).

RIFLESSI ECONOMICI

Per tutto il periodo di interdizione le lavoratrici hanno diritto ad una retribuzione pari all'80% delle ordinarie spettanze.